

Economia Aziendale

Luca Savino

Art. 2381 cc

Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

- - [1] Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 2381 cc

- - [2] Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
- - [3] Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Art. 2381 cc

- - [4] Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
- - [5] Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.(2)
- - [6] Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 2420-ter (1)

- Delega agli amministratori
- - [1] Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.(2)
- - [2] Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- - [3] Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.

Art. 2423 cc

- Redazione del bilancio (2)
- - [1] Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- - [2] Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- - [3] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- - [4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
- - [5] Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. (3)

ART. 2443

- Delega agli amministratori
- - [1] Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'[articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. \(2\)](#)
- - [2] La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'[articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.](#)
- - [3] Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'[articolo 2436](#)

ART. 2446

- Riduzione del capitale per perdite
- - [1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
- - [2] Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

- - [3] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
- - [4] Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'[articolo 2436. \(2\)](#)

ART. 2447

- Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall' articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Considerazioni di carattere generale

- Sempre in materia di delega, smarcato il limite di quei poteri che non possono essere delegati, è necessario focalizzare l'attenzione tra quello che è il *plenum* ovvero l'intero consiglio di amministrazione e gli organi delegati.
- Da qui ne discende un primo lavoro di analisi particolarmente importante:
 1. Una corretta valutazione dei requisiti di validità:
 2. La determinazione dei limiti della stessa;
 3. L'individuazione delle materie delegabili (un punto di snodo sicuramente sono gli atti ordinaria e straordinaria amministrazione).

Considerazioni di carattere generale

- Ulteriore valutazione che DEVE essere fatta, anche in considerazione della specifica previsione normativa prevista dalla riforma del 2003 è l'individuazione, negli amministratori da scegliere, di specifiche professionalità ed esperienze acquisite al fine di attribuire le più appropriate deleghe gestorie.
- E' di particolare interesse che, nel Codice di Autodisciplina troviamo:
- *Ai sensi del Codice di Autodisciplina (Criterio 1.C.1, lett. g), il CdA "effettua, almeno una volta all'anno, una [auto]valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati; nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica"*
- *Il CdA, in considerazione degli esiti della autovalutazione (Criterio 1.C.1, lett. h), "esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti; sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna"*

Considerazioni di carattere generale

- Quanto detto trova ulteriore ragione nella necessità che i componenti il consiglio di amministrazione siano in grado di esercitare il proprio ruolo con cognizione di causa. In particolare devono essere in grado di valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile della società. (mentre per solo mero scopo informativo si ricorda che il collegio sindacale è obbligato a vigilare sulle stesse materie).

Considerazioni di carattere generale

- Ulteriori aspetti conclusivi sul punto e che si collegano all'importanza di poter contare su amministratori "preparati", risiede in tre momenti rilevanti della vita consiliare:
 1. Una volta individuata la "materia" delegabile e le caratteristiche della medesima, si individua il soggetto la delega verrà attribuita. Anche qui operiamo una divisione in due momenti l'attività societaria. Quello dell' "alta amministrazione" ovvero l'indirizzo dell'intero Consiglio alla politica aziendale e quello dell' esecuzione, nelle mani del soggetto delegato e della struttura ad esso affidata per l'esercizio della stessa.
 2. Il dovere di informativa. Ogni decisione deve essere presa consapevolmente. Non si può e non si deve deliberare senza avere a disposizione gli elementi necessari.

Considerazioni di carattere generale

- L'amministratore preparato e consapevole deve essere in grado di vigilare affinché gli Organi delegati operino nel pieno rispetto dei criteri di corretta gestione ed amministrazione.
- L'adeguatezza del flusso informativo è cruciale al fine di determinare se i deleganti, nel concreto processo decisionale, siano in grado ovvero siano posti in grado di poter esercitare il dovere di controllo e di valutazione sui delegati.
- Sul punto voglio ricordare quanto previsto dall'art. 40 comma 2 del Codice Penale, che prevede la responsabilità penale per concorso mediante omissione da parte dell'amministratore privo di deleghe.
- Si legga Cassazione Penale Sez. V 4 maggio 2007 caso BIPOP Carire) che testualmente recita;

Considerazioni di carattere generale

“ l’analisi del profilo della responsabilità discendente dall’art. 40 cp per condotte connotate da volontarietà e la configurazione della posizione di garanzia che qualifica il ruolo dell’amministratore evidenzia due momenti, tra loro complementari, ma idealmente distinti ed entrambi essenziali. Il primo postula la rappresentazione dell’evento, nella sua portata illecita, il secondo – discendente dall’obbligo giuridico – l’omissione consapevole nell’impedirlo. Entrambe queste due condizioni debbono ricorrere nel meccanismo tratteggiato dal nesso di causalità di cui si discute; non può esservi equiparazione tra conoscenza e conoscibilità dell’evento che si deve impedire, attendendo la prima all’area della fattispecie volontaria e la seconda , quale violazione ai doveri di diligenza, all’area della colpa”

- Amministrare significa agire anche con ampia discrezionalità su beni che non necessariamente sono di proprietà. Quindi oltre alla scelta dei soggetti è necessario articolare al meglio la struttura amministrativa ai fini gestori.

L'organo di amministrazione

- Organi:
 - ◆ Il presidente;
 - ◆ L'amministratore delegato;
 - ◆ Il comitato esecutivo;
 - ◆ Il Consiglio di Amministrazione;
 - ◆ Gli amministratori indipendenti.

L'organo di amministrazione

- **Il Presidente**
- Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea (che anche in assenza di una specifica indicazione statutaria può procedere in tal senso) il Consiglio di Amministrazione può (residualmente) provvedere alla nomina del Presidente. La riforma del 2003 ha tentato di colmare un vuoto legislativo sulla figura del Presidente che rimaneva un po' come figura sospesa nelle proprie competenze.
- Ma se da un lato il Legislatore non ha compiutamente definito i poteri del presidente per le società a responsabilità limitata, sicché diventa fondamentale darne previsione statutaria, per le S.p.A. Stabilisce (art. 2381 comma 1) che lo stesso:

L'organo di amministrazione

- a) Convoca il consiglio di amministrazione;
- b) Determina l'ordine del giorno;
- c) Coordina i lavori;
- d) Ove istituito presiede le riunioni del comitato esecutivo;
- e) Provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie poste all'ordine del giorno, ne coordina gli interventi;
- f) Ove lo statuto lo preveda, il presidente presiede anche le assemblee. In tal caso ha i poteri previsti per questa sua attività. (2371 cc e 2479-bis comma 4 cc).

L'organo di amministrazione

- **L'amministratore delegato**
- Uno o più amministratori delegati sono organi unipersonali. Essi sono individuati e designati all'interno del consiglio di amministrazione.
- Una volta attribuita la delega (ricordo non quella relativa a materie specifiche come ad esempio il bilancio), si delinea anche il trasferimento di responsabilità ma ciò non significa che il consiglio si spogli delle proprie competenze gestorie. Infatti l'attuale normativa stabilisce molto chiaramente sia le funzioni proprie degli organi delegati che i rapporti che questi devono avere con il consiglio di amministrazione nella sua interezza.

L'organo di amministrazione

- Gli amministratori delegati devono infatti:
 1. Curare l'assetto organizzativo – amministrativo e contabile della società affinché lo stesso sia adeguato alle dimensioni dell'impresa;
 2. Riferire periodicamente – e comunque almeno ogni sei mesi – al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione e caratteristica, effettuate anche dalle società controllate (art. 2381 comma 5 cc).

L'organo di amministrazione

- In base a quanto detto al punto 2 dunque gli amministratori deleganti mantengono in capo a loro stessi l'obbligo di vigilanza sulla attività svolta dai delegati.
- Questa attività si esplica sia con la doverosa partecipazione ai consiglio di amministrazione sia con al richiesta di aggiornamenti, informazioni ed integrazioni a quella che è la normale informativa data dai delegati.
- Agire informati. Questa è la regola essenziale per operare correttamente.
- L'amministratore delegato non può "delegare" a sua volta la delega ad altri. Può però trovarsi in condizioni di conflitto di interessi ovvero di procedere ad operazioni con parti correlate, che potrebbero determinare la "sterilizzazione" della delega avendo riguardo alla citata operazione. Sul punto verrà poi affrontato il tema del comitato rischi e parti correlate.

L'organo di amministrazione

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CONSILIARI



L'organo di amministrazione

- **Il Comitato esecutivo.**

Talvolta, nelle società con consigli di amministrazione con numerosi componenti, si rende necessario - al fine di velocizzare il processo decisionale - istituire un comitato esecutivo.

Di norma al comitato esecutivo sono demandate quelle attività anche preparatorie a certe attività che magari comporterebbero una molteplicità di riunioni non sempre semplici da organizzare. Al Comitato esecutivo, possono essere altresì demandate attività gestorie ordinarie ma per le quali è importante che il vi sia una pluralità di consensi.

È importante, se non addirittura obbligatorio che il Comitato esecutivo, che di norma si riunisce alla presenza del Collegio Sindacale e che segue tutti i criteri di convocazione e gestione del Consiglio di amministrazione medesimo, riferisca a quest'ultimo nella prima riunione utile sulla attività svolta.

L'organo di amministrazione

- Gli amministratori indipendenti.
 - **È indipendente colui per il quale il valore reputazionale è superiore al valore della carica.**
- La figura degli amministratori indipendenti è nata negli anni '70 negli Stati Uniti, sull'onda di alcuni importanti scandali finanziari. Infatti il consiglio di amministrazione era composto da persone molto vicine agli amministratori delegati al solo fine di dar loro qualche consiglio ma allo stesso tempo totalmente appiattiti alle decisioni di questi ultimi. La necessità di dare una risposta portò al primo fondamentale passaggio da un *advisory board* al *monitoring board* sino a giungere all'*audit committee*.

L'organo di amministrazione

- In Italia “l'ingresso in società” si è avuto per prima volta con il Codice Preda nel 1999. Il Legislatore nazionale in precedenza aveva inteso dare una prima diversa connotazione al Collegio Sindacale, intravedendovi una congruenza con il ruolo di vigilanza e successivamente, proprio in base alle proposte ha provveduto a modificare il TUF introducendo la figura dell'Amministratore indipendente.

L'organo di amministrazione

- Requisiti:
- L'art. 147-ter comma 4 del TUF, prevede che gli amministratori debbano possedere i medesimi requisiti di indipendenza dei componenti il collegio sindacale e, se lo statuto lo prevede, anche quelli di comportamento del codice di autodisciplina per le società con il capitale sul mercato.

L'organo di amministrazione

- NOZIONE E SIGNIFICATO DI INDIPENDENZA
- La definizione data dall'art. 148 TUF
- Non sono indipendenti:
 - a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, e chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, nonché tali soggetti e gli amministratori delle sue controllanti e controllate;
 - c) coloro i quali sono legati alla società, alle sue controllanti e controllate da rapporti di lavoro autonomo, subordinato o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale.

L'organo di amministrazione

- **La definizione in negativo data dal Codice di Autodisciplina**
- Non appare, di norma, indipendente, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, il soggetto che:
 - a) direttamente o indirettamente controlla l'emittente o può esercitare su di esso un'influenza notevole; (2359cc)
 - b) è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, è, o è stato nei precedenti 3 esercizi, lavoratore dipendente, riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 esercizi, una significativa remunerazione aggiuntiva dall'emittente, da una sua controllante o controllata;
 - c) è stato amministratore dell'emittente per più di 9 anni negli ultimi 12 anni o è amministratore esecutivo in una società nella quale è amministratore un amministratore esecutivo dell'emittente;
 - d) è socio o amministratore di una società della rete della società incaricata della revisione legale;
 - e) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione

IL RUOLO DEGLI INDIPENDENTI NEI COMITATI CONSILIARI

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Non essendo coinvolto in specifiche attività gestionali l'amministratore indipendente può dare il suo contributo precipuamente nell'ambito del monitoraggio sui controlli interni.

Concretamente, l'apporto degli indipendenti è fondamentale là dove si tratti:

- di **verificare** con i rappresentanti della società di revisione l'attuazione del piano annuale delle attività;
- di **esaminare** con il supporto del preposto al controllo interno e di approvare le linee guida del piano di audit dell'anno nonché la programmazione periodica delle singole attività di *internal audit*
- di **monitorare** la costruzione e l'attuazione di eventuali progetti di implementazione e miglioramento del sistema di controllo interno.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

La presenza di amministratori indipendenti consente di temperare potenziali conflitti di interesse insorgenti nella definizione delle remunerazioni di amministratori delegati e dell'alta direzione.

Concretamente l'apporto degli indipendenti è fondamentale nello svolgimento delle funzioni del comitato:

- di natura **consultiva**: formulazione di proposte in merito alla remunerazione dei manager, previa verifica della loro sostenibilità;
- di natura **valutativa**: es. reale idoneità degli incentivi azionari a fidelizzare il manager e ad allineare i suoi interessi a quelli di tutti gli investitori.

L'organo di amministrazione

Gli amministratori indipendenti

IL RAPPORTO DEGLI INDIPENDENTI CON GLI AMMINISTRATORI DELEGATI

I rapporti tra amministratori indipendenti e amministratori delegati ruotano intorno ai flussi informativi sistematici veicolati da questi ultimi.

**Gli indipendenti
devo concorrere in modo attivo ed incisivo
nell'assunzione delle delibere consiliari a partire dalla fase istruttoria,
esigendo completezza di dati ed informazioni.**

Nel concreto gli indipendenti si occupano di verificare e valutare:

- a) quali poteri il CdA abbia delegato e quali conferisca rispetto alle singole operazioni;
- b) come siano articolati i poteri del Presidente, degli amministratori delegati e comitato esecutivo;
- c) se esistano e quali siano i principi guida del sistema delle deleghe;
- d) la sussistenza di conflitti di interessi e l'eventuale necessità di revisione del sistema delle deleghe.

Corporate governance

- Elementi propri di un corretto governo societario includono principi come onestà, fiducia, apertura mentale, orientamento ai risultati, responsabilità, rispetto reciproco e impegno nella società.

Corporate governance

- È importante che la direzione e il management sviluppino un modello di governo che allinei i valori dei vari partecipanti della società, e che provveda a un controllo periodico dell'efficienza del modello. In particolare, il *senior management* deve impegnarsi in maniera etica e onesta, soprattutto di fronte a conflitti di interesse reali o apparenti, e usando chiarezza nei report finanziari.

Corporate governance

- I più importanti principi di governo societario sono:
- *Diritti e trattamento equo degli azionisti*: le società dovrebbero rispettare i diritti degli azionisti, e aiutarli ad esercitare questi diritti. Aiutare gli azionisti ad esercitare i propri diritti significa comunicare informazioni comprensibili e accessibili, e incoraggiarli a partecipare ai meeting.

Corporate governance

- *Interessi degli altri stakeholders*: le società devono riconoscere che hanno impegni legali o di altro tipo nei confronti di tutti gli *stakeholders*.

Corporate governance

- *Ruoli e responsabilità del consiglio*: il consiglio di amministrazione ha bisogno di una serie di capacità e conoscenze per essere in grado di fronteggiare le minacce del mercato, oltre all'abilità necessaria per controllare e stimolare le performance del management.

Corporate governance

- Deve inoltre avere una dimensione adeguata, e raggiungere un livello di impegno tale da fronteggiare i propri obblighi e responsabilità. Spesso si discute su quale sia il rapporto adeguato tra consiglieri interni (*executive directors*) ed esterni (*non-executive directors*). In linea di principio, si ritiene inoltre una *best practice* la separazione dei ruoli chiave di amministratore delegato e presidente.

Corporate governance

- *Integrità e comportamento etico*: le società dovrebbero creare un *codice di condotta* per i manager e gli amministratori, che promuova processi decisionali non solo responsabili ma anche etici.

Corporate governance

- *Chiarezza e trasparenza*: le società devono rendere chiari e conoscibili i ruoli e le responsabilità del Consiglio e del management, per fornire un adeguato livello di informazione agli azionisti. Occorre anche implementare procedure per la verifica e la salvaguardia della trasparenza dei report finanziari della società. La divulgazione di documenti riguardanti la società dovrebbe essere fatta al tempo giusto, e in modo che tutti gli investitori dispongano di un'informazione chiara e reale.

Corporate governance: il comitato controllo rischi.

- a) valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e al revisore contabile, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità con il bilancio consolidato, e il trattamento contabile delle principali operazioni aziendali con particolare riferimento ai loro effetti sul *reporting*;

Corporate governance: il comitato controllo rischi.

- b) assistere il Consiglio di Amministrazione nel valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno e del processo di gestione dei rischi; per tale compito il Comitato si avvale del contributo del Preposto al controllo interno, figura che si identifica con il Direttore Sistemi di controllo interno;

Corporate governance: il comitato controllo rischi.

- c) esaminare il piano di lavoro del Preposto al controllo interno e le relazioni periodiche predisposte dallo stesso anche in relazione al punto precedente;
- d) esprimere pareri, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, in merito ad aspetti specifici del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

Corporate governance: il comitato controllo rischi.

- e) valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione contabile e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- f) svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;

Corporate governance: il comitato controllo rischi.

- g) riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Comitato remunerazione e nomine

- a) esprimere raccomandazioni e/o proposte allo stesso Consiglio di Amministrazione, in materia di:
- **politica generale per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore delegato, degli altri amministratori che rivestono particolari cariche nella Società** (inclusi gli amministratori componenti di Comitati) e valutarne periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la corretta applicazione anche nei confronti del mercato;

Comitato remunerazione

- in coerenza con la politica generale di cui sopra, effettuare proposte sulla remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore delegato, degli altri amministratori che rivestono particolari incarichi, nonché sulla fissazione **degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di breve e medio/lungo termine per gli amministratori per i quali è stata fissata tale componente;**

Comitato remunerazione

- monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di remunerazione dei soggetti sopraindicati, **verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance e formulando conseguentemente al consiglio di amministrazione proposte di consuntivazione della componente variabile** sulla base dei risultati raggiunti;